



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LAZIO

I. C. "DONATELLO"

VIA MILLET, 21 - 00133 ROMA - TEL. **06/2056410**
C.F. 97712790589 - C.M. RMIC8E5004

EMAIL: RMIC8E5004@ISTRUZIONE.IT - PEC: RMIC8E5004@PEC.ISTRUZIONE.IT
WWW.ICDONATELLO.EDU.IT
CODICE UNIVOCO UFFICIO **UFJUVX**

Circolare n. 112
Roma , 12/12/2019

Alle famiglie degli alunni della
scuola secondaria di primo grado
Ai docenti della Scuola secondaria
Al sito web

OGGETTO: Deroga alle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado (Delibera n. 12 del Collegio dei docenti dell'8 ottobre 2019)

L'art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" stabilisce che:

"[Omissis]Scuola secondaria di primo grado

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione."

Con riferimento alla vigente normativa in materia di valutazione, il Collegio dei Docenti ha deliberato in data 8 ottobre 2019 le deroghe motivate e straordinarie ai fini della validità dell'anno scolastico. Quanto deliberato resta in vigore anche per i futuri anni scolastici, fino ad eventuale delibera di modifica o integrazione del Collegio.

Con la presente comunicazione il Dirigente Scolastico rende noto alle famiglie modalità e tempi per la documentazione delle eventuali condizioni di deroga.

1. DEFINIZIONE DEL MONTE ORARIO PERSONALIZZATO E CONTEGGIO DELLE ASSENZE ALLE LEZIONI -Premesso che la norma stabilisce che, per l'ammissione allo scrutinio, l'alunno deve aver frequentato i $\frac{3}{4}$ delle ore di lezione a lui destinate, si farà riferimento, per ogni anno di corso, all'orario curricolare e obbligatorio. Si considera raggiunto il limite minimo di frequenza per tutti gli alunni che hanno effettuato un numero massimo di **45 giorni di assenza**. Tale requisito verrà personalizzato per i casi specifici previsti nei piani didattici personalizzati o facenti riferimento a norme ministeriali. Si precisa che vengono considerate come presenze le assenze che rientrano nella casistica: "...alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura". In tal caso, la documentazione e i certificati medici (precisanti la durata effettiva della degenza) debbono essere consegnati entro 10 giorni dal rientro a scuola.



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LAZIO

I. C. "DONATELLO"

VIA MILLET, 21 - 00133 ROMA - TEL. 06/2056410

C.F. 97712790589 - C.M. RMIC8E5004

EMAIL: RMIC8E5004@ISTRUZIONE.IT - PEC: RMIC8E5004@PEC.ISTRUZIONE.IT

WWW.ICDONATELLO.EDU.IT

CODICE UNIVOCO UFFICIO UFJUVX

2. DEROGHE MOTIVATE E STRAORDINARIE - Il Collegio dei Docenti definisce i criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza (tre quarti dell'orario annuale personalizzato), limitando la possibilità di deroga alle situazioni in cui parte prevalente delle assenze è dovuta alle seguenti situazioni:

1. **gravi motivi di salute adeguatamente documentati;**
2. **terapie e/o cure programmate e documentabili;**
3. **gravi e documentate esigenze di famiglia;**
4. **partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;**
5. **altri motivi di carattere straordinario, a oggi non individuabili, adeguatamente motivati.**

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

Si premette che in ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. La documentazione e/o i certificati medici relativi alle deroghe indicate devono essere consegnati entro 10 giorni dal rientro a scuola dopo l'assenza in questione. Inoltre, qualora si tratti di eventi prevedibili deve essere data comunicazione scritta preventivamente alla scuola.

3. SVOLGIMENTO SCRUTINIO FINALE - Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, procede all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato:

- ✓ gli studenti per i quali risulta **raggiunto il limite minimo di frequenza vengono ammessi** dal Consiglio di Classe alle successive operazioni di valutazione e scrutinio;
- ✓ gli studenti, per i quali viene rilevato il **mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza**, saranno **ammessi** alle successive operazioni di valutazione e scrutinio solo se il Consiglio di Classe rileverà che sussistano le seguenti **due condizioni**:
 - situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza;
 - possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline.

Pertanto, gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza e per i quali non risultino condizioni documentate per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza, **non saranno scrutinati** e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato).

Gli alunni che non abbiano raggiunto il limite minimo di frequenza, ma in possesso di documentazione per la concessione della deroga, **non saranno scrutinati** e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato) se non si daranno le condizioni per una valutazione in tutte le materie.

Terminate le operazioni preliminari di verifica, per i soli alunni ammessi allo scrutinio si procederà alle operazioni di valutazione finale in cui si stabilirà l'ammissione o meno alla classe successiva (o all'Esame di Stato).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena Biondi

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE A STAMPA AI
SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL D.LVO. N. 39/93